



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro n. M\_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M\_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018, n. M\_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018 e n. M\_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l’istanza presentata dall’App. Franco RUSSO finalizzata ad ottenere l’assenso ministeriale alla costituzione dell’Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata “*Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC)*”;
- ESAMINATI** l’atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione;
- RILEVATO** che:
- l’istante intende costituire un’associazione professionale a carattere sindacale aperta alla libera adesione dei militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria, di ogni ruolo e categoria dell’Arma dei Carabinieri;
  - le finalità del sodalizio sono le seguenti:
    - rappresentare, promuovere, tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali dei Carabinieri di ogni ruolo e categoria;
    - partecipare a tutte le fasi della contrattazione, prevedendo altresì la possibilità di intervenire in quelle di “*contrattazione articolata sul territorio, nel caso in cui venga eventualmente introdotta per legge*”;
- TENUTO CONTO** che il sodalizio, ai sensi dello Statuto:
- non ha fini di lucro;
  - promuove la democraticità e la neutralità (ex. Artt. 52, 97 e 98 Cost.) delle F.A. e degli organi, centrali e periferici, che le compongono;

- si dichiara estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello;
- vieta espressamente di avvalersi del diritto di sciopero;
- stabilisce il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
- esclude dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
- garantisce l'elettività delle cariche, con durata predefinita e possibilità di rielezione;
- individua nelle quote associative, raccolte tramite delega stipendiale, l'unica fonte di finanziamento;
- disciplina in modo dettagliato la struttura organizzativa e le modalità di costituzione e di funzionamento;
- prevede l'obbligo di rendiconti annuali, nel rispetto dei canoni della trasparenza e della pubblicità;
- assicura il rispetto della privacy;

**VISTI**

i pareri forniti dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

**RITENUTO**

che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

### **DECRETA**

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC)" è accolta, significando che eventuali future modifiche statutarie dovranno essere approvate mediante nuova decretazione ministeriale.

Roma li

29 LUG. 2019

IL MINISTRO



AAAAAAAAAAAA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).